



Comune di MINUCCIANO  
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 44 in data: 16.12.2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: IMU - ALIQUOTE ANNO 2021**

L'anno **duemilaventi** addi **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala consiliare del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell'Avv. NICOLA POLI nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio.

Alla convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

---

01 - BORGHESI LORENZO	P
02 - MENCHELLI LAURA	P
03 - MONELLI ERMINIO	P
04 - PALADINI ANNA	P
05 - PIEROTTI DERIO	P
06 - PIEROTTI FRANCESCO	P
07 - POLI NICOLA	P
08 - SPINETTI DAVIDE	P
09 - ANCHESI LORIS	P
10 - CASOTTI SAURO	A
11 - MASOTTI ETTORE	P

Totale presenti **10** Totale assenti **1**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. FRANCESCO BORGHESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16.07.2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

### Considerato che

 la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

### Visto che:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 385.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 96.408,22.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione (All. A).

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Marco Comparini.

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**Con n. 10 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,**

#### **DELIBERA**

- 1) **di approvare** le aliquote IMU per l'anno 2021, elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
- 2) **di fissare**, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 l'aliquota al 4,00 per mille; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti; gli immobili strumentali delle attività agricole diversi dalla categoria D/10, con annotazione catastale di ruralità, sono esenti, fintanto che permane l'utilizzo da parte di azienda agricola;
- 3) **di stabilire**, per l'unità immobiliare appartenente alla categoria A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) **di fissare**, per le aree edificabili, fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente, l'aliquota al 7,60 per mille;
- 5) **di confermare** la riduzione del 50% della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico o artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
  - le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- 6) **di dare atto** che i fabbricati classificati nella categoria **D/10: fabbricati rurali** (in questa categoria rientrano la totalità dei vecchi fabbricati fuori dall'area urbana, connessi alle attività agricole), qualora abbiano perso il requisito in quanto non utilizzati da proprietari titolari di azienda agricola, saranno sottoposti all'aliquota ordinaria dell'8,60%;

- 7) **di dare atto** del rispetto del limite fissato dal comma 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- 8) **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 9) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro i termini fissati per legge, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro la scadenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti, con separata votazione e con n. 10 voti favorevoli resi dai n. 10 consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

**altresì, di dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

<i>categoria catastale</i>	<i>descrizione</i>	<i>aliquota per mille</i>
<b>Gruppo A</b>		
<b>A/1</b>	<b>abitazioni di tipo signorile.</b> Gli immobili che appartengono alla categoria catastale A/1 si distinguono rispetto alle abitazioni residenziali per la loro ubicazione in zone di pregio, oltre a un elevato grado di rifiniture	<b>9,60</b>
<b>A/2</b>	<b>abitazioni di tipo civile.</b> Sono gli immobili di tipo residenziale, dove abita la stragrande maggioranza della popolazione	<b>9,60</b>
<b>A/3</b>	<b>abitazioni di tipo economico.</b> Unità abitative costruite con materiali e rifiniture a basso costo. Esse presentano una rendita catastale minore, oltre a un prezzo d'acquisto inferiore rispetto alle abitazioni che rientrano nella classe A/2	<b>9,60</b>
<b>A/4</b>	<b>abitazioni di tipo popolare.</b> Livello ancora più basso rispetto agli immobili di tipo economico, sia a livello di rifiniture che di caratteristiche costruttive. Oggi non vengono più realizzate	<b>9,60</b>
<b>A/5</b>	<b>abitazioni di tipo ultrapopolare.</b> Il catasto riporta la definizione di "realtà edilizie al di fuori degli standard minimi indispensabili". Attraverso la nota del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1994 (C1/1022/94), le classi A/5 e A/6 sono state annullate	<b>9,60</b>
<b>A/6</b>	<b>abitazioni di tipo rurale.</b> Immobili a servizio di attività agricole (soppressa dal decreto del Ministero delle Finanze insieme alla classe A/5)	<b>9,60</b>
<b>A/7</b>	<b>abitazioni in villini.</b> Fabbricati corrispondenti alle abitazioni di tipo civile ma con l'aggiunta di aree esterne ad uso esclusivo	<b>9,60</b>
<b>A/8</b>	<b>abitazioni in ville.</b> Immobili con rifiniture e caratteristiche costruttive superiori all'ordinario, una superficie delle aree principali molto ampia e presenza di parco e/o giardino	<b>9,60</b>
<b>A/9</b>	<b>castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.</b> Tali edifici si caratterizzano per una ripartizione dei volumi e degli spazi interni diversa da tutti gli altri immobili classificati nel catasto	<b>9,60</b>
<b>A/10</b>	<b>studi e uffici privati.</b> Unità abitative destinate ad attività professionali. Tra queste rientrano le agenzie assicurative, i laboratori per analisi e quelli utilizzati dagli odontotecnici	<b>10,60</b>
<b>A/11</b>	<b>alloggi e abitazioni tipiche dei luoghi.</b> L'esempio classico di immobili classificati con la categoria A/11 è rappresentato dalla baita ad alta quota, ma si annoverano anche i trulli e gli stessi rifugi di montagna	<b>9,60</b>

<i>categoria catastale</i>	<i>descrizione</i>	<i>aliquota per mille</i>
----------------------------	--------------------	---------------------------

**Gruppo B**

<b>B/1</b>	<b>collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme.</b> Nella categoria catastale B/1 rientrano tutte quelle strutture senza fine di lucro adibite all'assistenza per anziani (ospizi), all'educazione dei minori (collegi, orfanotrofi), alla preparazione spirituale dei giovani seminaristi (seminari), all'ospitalità della comunità di un ordine mendicante (conventi), all'alloggio e all'attività delle forze armate (caserme)	<b>8,60</b>
<b>B/2</b>	<b>ospedali e case di cura senza fine di lucro.</b> Sono strutture di ricovero e cura pubbliche, dunque senza fine di lucro	<b>8,60</b>
<b>B/3</b>	<b>riformatori e prigionieri.</b> La classe catastale B/3 include gli istituti penitenziari per adulti e minorenni	<b>8,60</b>
<b>B/4</b>	<b>uffici pubblici.</b> Per uffici pubblici si intendono le sedi INPS, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e gli uffici territoriali della Camera di Commercio	<b>8,60</b>
<b>B/5</b>	<b>laboratori scientifici e scuole.</b> Sono immobili realizzati per ospitare attività quali ricerca scientifica e istruzione.	<b>8,60</b>
<b>B/6</b>	<b>accademie, gallerie, musei, pinacoteche, biblioteche</b> (a patto che non siano all'interno di palazzi di pregio e castelli appartenenti alla categoria A/9). Rientrano nella categoria catastale B/6 tutte le sedi culturali appena citate senza finalità di lucro	<b>8,60</b>
<b>B/7</b>	<b>oratori e cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto.</b> Edifici costruiti per esercitare la religione (non in pubblico)	<b>8,60</b>
<b>B/8</b>	<b>magazzini sotterranei per depositi di derrate.</b> Tutti i magazzini disposti a un livello inferiore rispetto al piano terra la cui funzione è quella di raccogliere le scorte	<b>8,60</b>

**Gruppo C**

<b>C/1</b>	<b>locali commerciali.</b> Gli immobili identificati dalla categoria catastale C/1 si occupano della vendita di prodotti, come ad esempio botteghe e negozi	<b>8,60</b>
<b>C/2</b>	<b>locali di deposito e magazzini.</b> Strutture impiegate come locali di sgombero, deposito di merci e sottotetti	<b>8,60</b>
<b>C/3</b>	<b>laboratori per arti e mestieri.</b> A differenza dei locali commerciali, gli edifici della classe catastale C/3 non sono destinati alla vendita dei prodotti, ma alla loro creazione o trasformazione da parte degli artigiani	<b>8,60</b>
<b>C/4</b>	<b>locali e fabbricati per esercizi sportivi senza fine di lucro.</b> Tutti gli impianti privati in cui si allena o in cui va in scena un evento sportivo	<b>8,60</b>
<b>C/5</b>	<b>stabilimenti di acque curative e balneari senza fine di lucro.</b> Così come la categoria C/4, si tratta di strutture private	<b>8,60</b>
<b>C/6</b>	<b>autorimesse, rimesse, scuderie e stalle senza fine di lucro.</b> Strutture quali garage, posti macchina o box auto, ma anche scuderie e stalle	<b>8,60</b>
<b>C/7</b>	<b>tettoie aperte o chiuse.</b> Qualsiasi struttura associata a gazebo o tettoia	<b>8,60</b>

<i>categoria catastale</i>	<i>descrizione</i>	<i>aliquota per mille</i>
----------------------------	--------------------	---------------------------

**Gruppo D**

<b>D/1 (A)</b>	<b>Opifici.</b> Gli opifici per la produzione, la distribuzione dell'Energia elettrica, impianti per telecomunicazioni, compreso cabine, tralicci di trasmissione fissi e mobili	<b>10,60</b>
<b>D/1 (B)</b>	<b>Opifici.</b> Gli opifici diversi da quelli al punto A	<b>8,60</b>
<b>D/2</b>	<b>alberghi con fine di lucro.</b> Alberghi, hotel e le altre strutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento	<b>8,60</b>
<b>D/3</b>	<b>sale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro.</b> Gli impianti in cui uno o più artisti si esibiscono davanti a un pubblico pagante	<b>8,60</b>
<b>D/4</b>	<b>ospedali e case di cura con fine di lucro.</b> Strutture di ricovero e cura private, dove la prestazione medica viene offerta dietro pagamento	<b>8,60</b>
<b>D/5</b>	<b>istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro.</b> La categoria catastale D/5 identifica banche e assicurazioni private	<b>10,60</b>
<b>D/6</b>	<b>locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro.</b> Stadi, palazzetti dello sport, piscine e tutti gli impianti sportivi dove il pubblico ha accesso pagando un biglietto	<b>8,60</b>
<b>D/7</b>	<b>fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.</b> Strutture realizzate appositamente per adempiere a un'attività specifica, come ad esempio le stazioni di rifornimento	<b>9,60</b>
<b>D/8</b>	<b>fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.</b> Nella classe D/8 rientrano i centri commerciali	<b>8,60</b>
<b>D/9</b>	<b>edifici sospesi o galleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio.</b> Edifici, costruzioni che non dispongono di un loro suolo	<b>8,60</b>
<b>D/10</b>	<b>D/10: fabbricati rurali.</b> In questa categoria rientrano la totalità dei vecchi fabbricati fuori dall'area urbana, connessi alle attività agricole	<b>esente</b>

<i>categoria catastale</i>	<i>descrizione</i>	<i>aliquota per mille</i>
----------------------------	--------------------	---------------------------

**Gruppo E**

<b>E/1</b>	<b>stazioni per servizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto.</b> Alla classe catastale E/1 appartengono aeroporti, porti e stazioni ferroviarie	<b>esente</b>
<b>E/2</b>	<b>ponti comunali e provinciali a pedaggio.</b> Tutti i ponti pubblici per il cui passaggio è richiesto a ogni automobilista il pagamento di una tariffa fissa	<b>esente</b>
<b>E/3</b>	<b>fabbricati e costruzioni per esigenze pubbliche speciali.</b> Rientrano nella categoria strutture come chioschi ed edicole che vendono giornali	<b>esente</b>
<b>E/4</b>	<b>recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali.</b> Sono inclusi i recinti che delimitano un'area dove si svolge, ad esempio, il mercato	<b>esente</b>
<b>E/5</b>	<b>fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.</b> Tali fabbricati sono esenti in maniera permanente dal pagamento dell'IMU, come tutte le altre strutture presenti nel Gruppo E	<b>esente</b>
<b>E/6</b>	<b>torri, semafori e fari per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.</b> Anche per le strutture della categoria catastale E/6 vale lo stesso discorso, esenzione permanente dal pagamento dell'IMU	<b>esente</b>
<b>E/7</b>	<b>fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.</b> Nella classe catastale E/7 figurano gli edifici religiosi come cattedrali e chiese, al cui interno si celebrano le messe e le altre funzioni religiose	<b>esente</b>
<b>E/8</b>	<b>costruzioni e fabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia.</b> Strutture per cui vale l'esenzione dall'imposta municipale unica	<b>esente</b>
<b>E/9</b>	<b>edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.</b>	<b>esente</b>



Letto Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. NICOLA POLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.01.2021 al 24.01.2021 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 09.01.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.12.2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

---